

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

### PARTE I - NORME AMMINISTRATIVE

#### **ART. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme relative alla fornitura**

L'Azienda Cuneese Dell'Acqua (ACDA) con sede legale in Cuneo, Corso Nizza n. 88, gestisce la distribuzione dell'acqua potabile, affidatagli dai Comuni con specifico contratto di servizio o nelle altre forme previste dalle vigenti leggi e fornisce ai richiedenti i propri servizi a rete nei limiti della sua estensione e delle potenzialità degli impianti gestiti.

È Cliente del Servizio Idrico ogni persona fisica/giuridica a beneficio della quale è operante il servizio di erogazione acqua potabile per gli scopi di cui al successivo art. 3.

Il rapporto tra il Cliente e ACDA per la fornitura del servizio è disciplinato dalle norme e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e suoi allegati secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto di fornitura di acqua potabile la cui conoscenza ed osservanza sono obbligatorie per il Cliente.

#### **ART. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua**

Il sistema di distribuzione dell'acqua potabile che ACDA accorda si classifica in base alle seguenti tipologie:

**1) a contatore:**

consumo totalmente misurato;

**2) a misurazione calibrata forfetaria:**

consumo stabilito con calcolo teorico con portate calibrate (concedibile solo nei Comuni dove non è attiva la misurazione dell'acqua con contatore e in casi eccezionali ad esclusiva discrezione di ACDA);

**3) a contatore per servizio antincendio:**

impianto idranti con utilizzo esclusivo per spegnimento incendio, con posa del contatore a controllo dei prelievi non autorizzati;

**4) a forfait (utenze temporanee):**

deflusso libero con durata massima di due mesi consecutivi (bocca non tassata - consumo non calcolato) utenza impropria con addebito definito nella **TABELLA "B"**.

#### **ART. 3 - Utilizzazione e tipi d'utenza**

L'acqua potabile sarà utilizzata direttamente dal Cliente che si impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati, né a manomettere i sigilli, i misuratori e gli impianti idrici prima del contatore.

Il Cliente non può vendere a terzi l'acqua somministrata da ACDA, né eseguire impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili.

Secondo l'utilizzo dell'acqua erogata la concessione si identifica in uno dei seguenti tipi d'utenza:

**1° - Utenza Domestica:**

a servizio delle abitazioni civili e rurali, stabilimenti carcerari e specifici casi a discrezione di ACDA. Nei Comuni a marginalità territoriale, la presente tipologia si differenzia ulteriormente a seconda dell'utilizzo come residente o non residente.

**2° - Utenza Zootecnica:**

a servizio delle aziende rurali ad indirizzo zootecnico (art. 9, legge n. 144 del 24.04.1989), concedibile esclusivamente per attività di allevamento animali esercitata in locali muniti di presa propria.

**3° - Utenza Attività:**

a servizio esclusivo delle attività artigianali, commerciali ed industriali, istituzioni private e similari, uffici pubblici e privati.

**4° - Utenza Mista (attività/domestica):**

a servizio dell'artigianato, del commercio e dell'industria con contemporanea presenza di abitazioni private, concedibile eccezionalmente, ad insindacabile giudizio di ACDA nei casi in cui sia accertata l'impossibilità, tecnica e strutturale, di scissione dei due utilizzi.

Tale tipologia contrattuale può essere concessa solo per associazione dell'utenza domestica con l'utenza attività.

**5° - Utenza Servizi:**

a servizio delle istituzioni di interesse pubblico e non a scopo di lucro come scuole, asili, campeggi comunali, aree mercatali, cimiteri, VV.FF., enti religiosi, collegi, grandi complessi ospedalieri ed associazioni totalmente finanziate dalle Amministrazioni Comunali.

**6° - Utenza Provvisoria:**

a servizio dei cantieri edili per costruzioni e ristrutturazioni immobili: erogazione a contatore con scadenza triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni.

**7° - Utenza Fornitura all'ingrosso:**

a servizio di Comuni e/o Enti pubblici territoriali, previa approvazione di ACDA ed alle condizioni previste da apposita Convenzione.

**8° - Utenza Servizi a bocca tassata (lenti idrometriche):**

erogazione d'acqua concessa esclusivamente alle Amministrazioni Comunali per alimentazione a getto continuo delle fontane pubbliche.

**9° - Utenza Area Verde Pubblica:**

a servizio delle aree verdi pubbliche di proprietà delle Amministrazioni Comunali.

**10° - Utenza Antincendio:**

ad uso esclusivo di impianto antincendio a consumo controllato; concessione regolata dagli artt. 33-34 del presente Regolamento.

**11° - Utenza Convenzionata:**

a servizio di utenti che fruiscono di particolari condizioni pregresse stipulate con l'amministrazione comunale del Comune di ubicazione della presa.

**12° - Utenza definitiva a misurazione calcolata (senza contatore):**

a servizio delle utenze private Domestiche, Artigianali, Commerciali, Industriali, Zootecniche e Servizi, concedibile esclusivamente nei Comuni dove non sia attiva la misurazione dell'acqua con contatore; calibratura sezione di presa definita nella **TABELLA "I"**.

**13° - Utenza temporanea a forfait:**

ad uso igienico in occasione di manifestazioni, sagre o eventi folcloristici, ecc. (previa presentazione domanda da parte dei soggetti interessati) e per usi di breve durata (non superiore a 10 gg.) in edilizia per demolizione fabbricati; concedibile a titolare di utenza che abbia necessità di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di concessione (lavori edili di breve durata come ristrutturazioni di edifici già dotati del servizio idropotabile), con prelievo dal contatore esistente per una durata massima di dodici mesi.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere regolarizzato anticipatamente.

**14° - Utenza speciale con fornitura di acqua di servizio:**

ad uso non potabile concedibile in zone marginali dove vengono messi in servizio nuovi acquedotti pubblici che non hanno una portata disponibile sufficiente a soddisfare i normali criteri di consumo per cui richiedono un'alimentazione con sistema continuo goccia-goccia da collegare a vaschette private di accumulo della capacità minima di 0,5mc. Concedibile a richiedenti che non abbiano la dimora abituale (almeno 8 mesi l'anno) nella località. La fornitura del servizio non viene garantita con sistemi alternativi.

**15° - Utenze particolari (orti, fondi agricoli e usi minimali):**

a servizio degli addetti al fondo agricolo ed altri (orto, magazzini non utilizzati, ecc.). La tariffa applicata su specifica richiesta è quella di massimo supero, senza applicazione dei minimi contrattuali.

L'uso dell'acqua potabile per il consumo domestico è prioritario rispetto agli altri utilizzi. Gli altri usi sono sempre ammessi quando la risorsa idrica è sufficiente e a condizione che non sia compromessa la qualità dell'acqua per il consumo umano.

**ART. 4 - Domanda di fornitura del servizio idrico**

La fornitura dell'acqua potabile viene accordata alle persone fisiche o giuridiche, agli enti pubblici e privati che presentano richiesta ad ACDA presso gli sportelli ovvero mediante richiesta telefonica o telematica.

La domanda va compilata su apposito modulo che dovrà risultare completo in ogni sua parte e firmato dal richiedente, che provvederà altresì ad indicare l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

La domanda dovrà contenere inoltre:

composizione della nuova utenza;

-per edifici ad uso civile: numero e tipologia delle unità immobiliari da servire;

-per gli altri usi: le caratteristiche della fornitura e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto di mappa catastale con riportata l'esatta ubicazione del fabbricato per cui si richiede l'utenza.

ACDA si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ogni e qualsiasi ulteriore informazione occorrente per la migliore esecuzione dell'allacciamento.

Le domande a cui non seguirà la stipulazione del contratto entro i successivi dodici mesi dalla loro presentazione verranno annullate d'ufficio.

I moduli sono forniti da ACDA e disponibili nelle sedi Aziendali, presso le sedi municipali dei Comuni associati e sul sito Internet dell'Azienda ([www.acda.it](http://www.acda.it)).

**ART. 5 - Riserve di inaccogliabilità della domanda di contrazione dell'utenza**

ACDA ha facoltà di non accogliere la domanda di allacciamento qualora la nuova utenza:

- sia ubicata in zona sprovvista di rete di distribuzione principale o secondaria;

- abbia come oggetto l'erogazione d'acqua a fini diversi da quelli igienici o antincendio, salvo quanto previsto per le Utenze temporanee a forfait e provvisorie;

- riguardi fondi o insediamenti nei quali sussistano irregolarità edilizie, o nei quali si svolgano attività sprovviste delle necessarie autorizzazioni all'esercizio, o che siano comunque pericolose sotto il profilo igienico;

- quando risulti una morosità a nome del Richiedente nei confronti di ACDA.

#### **ART.6 - Decorrenza contratto per la fornitura acqua potabile ed oneri a carico dell'utenza**

Il contratto di fornitura si intende perfezionato all'atto della firma da parte del Cliente o dal suo legale rappresentante e del pagamento delle spese di attivazione, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Con la firma del contratto il Cliente dichiara di accettare ed ottemperare senza riserva alcuna a tutte le norme e condizioni dettate dal presente Regolamento.

Il Cliente dovrà eseguire i lavori tecnici di sua competenza, come indicati nel preliminare rilasciato da ACDA.

La posa del contatore avverrà nei tre giorni successivi all'avviso da parte del Cliente di avvenuta esecuzione dei lavori di propria competenza.

Tutte le spese relative all'attivazione sono a carico del Cliente stesso e precisamente:

**a) amministrative:** spese di istruttoria, bolli su atti e quant'altro di tasse presenti e future applicabili;

**b) di impianto:** pagamento spese di allacciamento.

Gli importi di cui ai punti a) e b) sono riportati nelle **TABELLE "A" e "C"**.

L'erogazione e la fatturazione avranno inizio dalla data della posa del contatore o, per le utenze a fatturazione forfettaria, dell'allacciamento.

È obbligatorio richiedere la posa del contatore o, nei Comuni a fatturazione forfettaria, l'allacciamento entro sei mesi dalla data del contratto, salvo richiesta scritta di proroga dei termini, a pena di decadenza.

Il conferimento dei dati personali è essenziale per l'identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del contratto di erogazione dell'acqua potabile e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante e pertanto ACDA si impegna affinché i dati personali siano resi accessibili solo agli operatori dell'Ente nell'esercizio delle diverse attività aziendali impedendo accessi o trattamenti non consentiti (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

#### **ART. 7 - Cauzione**

ACDA può richiedere ai Clienti di versare una cauzione infruttifera il cui ammontare è fissato nella **TABELLA "H"**.

In caso di insolvenza del cliente, ACDA incamera tale cauzione fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

La cauzione viene rimborsata alla cessazione del contratto, eventualmente diminuita delle somme di cui al precedente comma.

#### **ART. 8 - Titolarità del contratto di fornitura**

Il contratto di fornitura di acqua potabile sarà intestato al Proprietario dello stabile per cui si richiede la fornitura. Sono riconosciuti validi i rapporti successivi (indirizzi di esazione, reclami ecc.) con affittuari, gestori, ecc.

Il contratto potrà essere intestato al fruitore del servizio esclusivamente per motivi fiscali-contabili, a condizione che lo stesso sia sottoscritto dal Proprietario, il quale rimane l'unico responsabile dell'eventuale mancato pagamento delle fatture emesse.

In questi casi il proprietario risponderà in solido per le responsabilità conseguenti alle irregolari utilizzazioni dell'utenza ed all'inosservanza del presente Regolamento.

Per i contratti in essere intestati a persona diversa dal proprietario, dove non sussistano agli atti le condizioni esplicate nei commi precedenti, ACDA potrà accettare la disdetta dell'utenza qualora il proprietario non proceda contestualmente a richiederne la volta.

#### **ART. 9 - Durata del contratto**

Tutte le utenze (art. 3), ad esclusione di quelle temporanee, hanno durata illimitata salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del successivo art. 10.

L'utenza di cui al punto 6 (provvisoria) del succitato art. 3 ha durata massima di anni tre; dopo tale periodo decade e per essere riproposta dovrà essere avanzata nuova domanda e stipulato un nuovo contratto. Non sarà modificata la scadenza triennale, nel caso in cui il contratto sia stato volturato.

Ciascuna delle utenze di cui al punto 7 art. 3 (Fornitura all'ingrosso) ha durata corrispondente a quella prevista dalla relativa Convenzione stipulata fra ACDA e il Richiedente.

Le concessioni temporanee a forfait, di cui al successivo art. 32 saranno concordate di volta in volta con ACDA e potranno essere concesse, contro addebito anticipato dei relativi contributi, qualora non siano di pregiudizio alla rete distributiva.

#### **ART. 10 - Cessazione dell'utenza**

Le utenze possono cessare per avvenuta disdetta da parte del titolare d'utenza o persona avente facoltà. Il Cliente pagherà il corrispettivo fisso fino alla data di cessazione e l'equivalente dei consumi registrati fino alla rimozione del contatore, il quale verrà rimosso entro 7 giorni successivi alla richiesta scritta; se entro tale termine la rimozione sarà impedita dal Cliente, ACDA addebiterà con separata fatturazione il consumo registrato dalla lettura riportata sulla bolletta inerente la cessazione alla massima tariffa prevista nel Comune di competenza.

Sarà comunque disdettata d'ufficio l'utenza il cui titolare sia dichiarato ufficialmente fallito e non venga presentata formale richiesta da parte del curatore fallimentare o da persona giuridicamente responsabile di mantenere attiva l'utenza, assumendosi conseguentemente la responsabilità dei relativi futuri pagamenti.

La riattivazione dell'utenza, a seguito delle cessazioni di cui sopra, comporterà il pagamento di quanto previsto per le nuove utenze.

#### **ART. 11 - Subentro di Cliente**

Il passaggio di proprietà dell'immobile deve essere notificato immediatamente dal titolare dell'utenza ad ACDA o comunque entro due mesi dal fatto, sottoscrivendo il nuovo contratto di fornitura.

In difetto di ciò e in mancanza di disdetta, il Cliente intestatario del contratto (precedente proprietario) resta unico responsabile nei confronti di ACDA e dei terzi, rispondendo per ogni implicazione sia di carattere civile che penale; egli rimane altresì direttamente responsabile del pagamento dei consumi di acqua da parte di eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il proprio contratto.

ACDA non potrà concedere cambi di intestazione (volute) alle utenze che risultano inadempienti con i pagamenti delle fatture, sarà concessa l'attivazione di una nuova fornitura a nome del nuovo proprietario a seguito dell'automatica disdetta d'ufficio dell'utenza morosa. La riattivazione dell'utenza, a seguito della cessazione di cui sopra, comporterà il pagamento di quanto previsto per le nuove utenze.

Non saranno concessi cambi di intestazioni alle utenze antincendio il cui impianto non sia adeguato alle disposizioni tecniche previste nei successivi art. 33 e 34.

ACDA non potrà accogliere la domanda di subentro, nel caso venga a conoscenza di comprovate situazioni di occupazione abusiva o di impianti con situazione di pericolo.

#### **ART. 12 - Decesso del titolare del contratto**

In caso di morte del titolare del rapporto di fornitura, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili, in base alle vigenti disposizioni di legge, verso ACDA di tutte le somme dovute da parte del Cliente deceduto, rispondendo per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Questi sono inoltre tenuti ad avvisare con sollecitudine ACDA dell'avvenuto decesso ed a provvedere alla voltura del contratto esistente ovvero alla risoluzione del rapporto mediante disdetta del medesimo.

#### **ART. 13 - Modifiche anagrafiche, domiciliari, ecc.**

Ogni modifica anagrafica del titolare del contratto quindi ogni variazione di domicilio o residenza deve essere immediatamente notificata ad ACDA per gli opportuni aggiornamenti degli archivi.

#### **ART. 14 - Aggiornamento della consistenza contrattuale**

A seguito di intervenuta modifica strutturale del fabbricato, sarà possibile aggiornare l'utenza con l'emissione di nuovo contratto, previa presentazione di domanda nella quale deve essere dichiarata la variazione immobiliare debitamente autorizzata con provvedimenti urbanistici, oltre al pagamento dei diritti e/o contributi se dovuti.

Si intendono modifiche strutturali quelle variazioni che comportino: per l'utenza domestica o attività, una riduzione o aumento delle unità abitative e/o immobiliari per il giusto calcolo della quota fissa e per le utenze antincendio la variazione del diametro di presa.

Nei Comuni in cui la tariffa è basata sulla residenza ed eventualmente sul numero di componenti del nucleo familiare, l'aggiornamento contrattuale decorre dal primo giorno dell'anno in corso per le comunicazioni scritte pervenute ad ACDA entro il 30 giugno e dal primo giorno dell'anno successivo nel caso di notifiche ricevute in data posteriore al primo luglio. Qualora il Cliente desideri la variazione alla data precisa del cambiamento può richiedere la stipulazione del nuovo contratto per modifica, con conseguenti spese di istruttoria e bolli dovuti.

Per le fatturazioni a misurazione il cambiamento di utilizzo dell'immobile dev'essere notificato ad ACDA comunicando la data e la lettura del contatore, in mancanza di tali dati la variazione ha decorrenza, in mancanza di tali dati la variazione ha decorrenza a partire dall'inizio della successiva fatturazione.

#### **ART. 15 - Revisione periodica d'ufficio**

ACDA può procedere, in qualsiasi momento, al controllo d'ufficio della consistenza dell'utenza, durante tutto il periodo di durata del contratto.

Riscontrando discordanze a danno dell'Azienda, si procederà all'obbligatoria revisione contrattuale, con emissione di nuovo contratto e addebito dei conseguenti oneri o indennizzi a carico del Cliente.

ACDA provvederà altresì a variare d'ufficio, nella fase di acquisizione del servizio dopo la prima fatturazione, la tipologia dell'utenza o consistenza contrattuale, nel caso in cui si accerti la sua non conformità e/o quando i motivi risalgano a situazioni pregresse nei Comuni di nuovo ingresso in Azienda.

#### **ART. 16 - Fondo per le perdite occulte**

Il Cliente può aderire al "Fondo di Garanzia", istituito a copertura delle perdite occulte di acqua potabile (superiori al 100% della media dei consumi dell'ultimo anno) dovute alla rottura dell'impianto di distribuzione, in tratti interrati a valle del contatore e quindi su tubazioni private di proprietà del Cliente stesso, con riserva di ACDA di verificarne le congruità tecniche.

L'adesione al fondo comporta il versamento di una quota annuale riferita al tipo di consumo nonché al diametro del contatore stabilita nella **TABELLA "A" del Regolamento del Fondo di Garanzia Perdite Occulte**.

In caso di mancata adesione al "Fondo di Garanzia", i maggiori consumi idrici causati da eventuali perdite saranno in ogni caso integralmente fatturati.

Le tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione verranno invece applicate sul consumo medio degli ultimi tre anni.

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal succitato Fondo dandone semplice comunicazione scritta ad ACDA.

Il funzionamento del Fondo è definito con un apposito Regolamento.

#### **ART. 17 – Quota di accesso al servizio – Minimi contrattuali**

Con la deliberazione n.3 del 28/12/2006 e succ. n. 8 del 23/07/2007, l'Autorità d'Ambito 4 Cuneese ha istituito la "Quota di Accesso al Servizio" che si applica per ogni unità immobiliare presente nell'utenza.

Per le tipologie d'utenza non domestiche è stabilito un consumo minimo impegnato, detto "minimo contrattuale", da pagare anche se non viene rilevato alcun consumo.

I pagamenti delle "quote di accesso al servizio" e dei "minimi contrattuali" vengono rapportati al periodo di fatturazione di ciascuna utenza.

#### **ART. 18 - Corrispettivi per il servizio di fornitura e consumi**

Per ogni tipologia di utenza valgono le articolazioni tariffarie definite dall'Autorità d'Ambito.

La quota di accesso al servizio ed il minimo contrattuale decorrono dal giorno di attivazione e sono calcolati proporzionalmente al periodo effettivo di fatturazione. La quantità d'acqua consumata sarà fatturata secondo i vari scaglioni di consumo applicando le tariffe in vigore.

Il contatore viene fornito e installato esclusivamente da ACDA, il rischio del suo danneggiamento per cause imputabili a colpa o dolo del Cliente (rottture procurate, gelo, ecc..), non è compreso nel corrispettivo della quota di accesso al servizio, ma è regolato dal successivo art. 23 del presente Regolamento e nella **TABELLA "D"**.

Per le utenze antincendio ACDA impone inderogabilmente, su tutto il territorio gestito, l'installazione del contatore; tali utenze sono regolate dalle norme tecniche di cui agli art. 33-34.

#### **ART. 19 - Altri corrispettivi**

Contestualmente a quanto previsto nel precedente articolo 18, potranno essere inseriti in bolletta altri importi accessori, quali: corrispettivi per prestazioni e servizi forniti dall'Ente, rimborsi spese, quote per morosità, indennizzi, IVA e quant'altro specificato nelle **TABELLE "D"** ed **"E"**.

#### **ART. 20 - Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione**

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura la fatturazione del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi inerenti al servizio di fognatura e depurazione in base alla legislazione vigente.

#### **ART. 21 - Fatturazione**

La periodicità della fatturazione è di norma semestrale o annuale sulla base dei consumi rilevati o stabiliti forfaitariamente con i prezzi in vigore al momento della sua emissione, con possibilità di addebito di consumi su base storica. ACDA potrà modificare tale periodicità di fatturazione nel corso del rapporto di fornitura.

Qualora il Cliente ritenga che la fatturazione sia stata errata lo stesso potrà inoltrare apposito ricorso ad ACDA.

Qualora il ricorso sia presentato prima della scadenza del termine di pagamento ACDA può sospendere il pagamento della fattura.

I ricorsi inoltrati dopo la scadenza non sospendono i termini di pagamento e l'importo fatturato dovrà essere comunque interamente versato, secondo i criteri previsti dal successivo art. 22.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto; fa fede la data di ricevimento da parte di ACDA.

Qualora le motivazioni del ricorso siano riconosciute valide, ACDA procederà alla rettifica della fattura errata oppure al conguaglio nella fatturazione successiva.

#### **ART. 22 - Modalità Pagamenti – Morosità**

Gli importi dovuti dal Cliente devono essere corrisposti ad ACDA con le seguenti modalità:

a) i corrispettivi fissi ed i consumi di acqua potabile devono essere pagati esclusivamente: a mezzo di domiciliazione bancaria o postale RID o tramite il bollettino allegato alla fattura appositamente emesso da ACDA;

b) le spese per la costruzione del nuovo allacciamento, saranno corrisposte mediante emissione di fattura contestualmente alla stipulazione del contratto con pagamento della stessa entro 8 gg. dalla data fattura, in difetto non saranno eseguiti i lavori di allacciamento;

c) gli importi dovuti in riferimento alle utenze forfaitarie temporanee e ad indennizzi per danneggiamento condutture dovranno essere pagati mediante fattura emessa da ACDA;

d) ogni altro onere inerente l'utenza è ordinariamente addebitato in bolletta.

La bolletta reca indicata la data di scadenza che costituisce il termine entro il quale il Cliente deve effettuare il saldo dell'intero importo.

In caso di pagamento oltre la scadenza, si applicherà una maggiorazione pari al 5% dell'importo dovuto.

Permanendo lo stato di morosità per oltre 60 gg. dopo la data di scadenza, ACDA notificherà formalmente al Cliente un ulteriore termine di 15 gg., trascorso il quale l'erogazione dell'acqua verrà sospesa senza che il Cliente possa lamentare pregiudizio alcuno e restando ferme tutte le obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui il

Ciente non provveda al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura dell'acqua il contratto verrà automaticamente disdetto.

Il ripristino della fornitura comporterà il pagamento degli oneri per un nuovo allacciamento.

Il Cliente è tenuto inoltre a rimborsare le spese di interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate da ACDA. Sono altresì a carico del Cliente le spese sostenute per l'invio del sollecito di pagamento.

Per tale sospensione del servizio verrà addebitata la somma prevista nella **TABELLA "G" punto 5**, quale rimborso spese.

Nel caso di pagamenti effettuati tramite addebito automatico in conto corrente (RID) non andati a buon fine, saranno addebitate sulla fatturazione successiva le spese bancarie sostenute da ACDA.

#### **ART. 23 - Abusi o negligenze del Cliente - Facoltà di utilizzo dell'acqua**

ACDA avrà facoltà di addebitare, senza pregiudizio delle relative azioni giudiziarie, gli indennizzi previsti nelle **TABELLE "F" e "G"**, qualora il Cliente:

a) guasti o anche per difetto di diligenza non impedisca che siano danneggiati il contatore (rottura a causa del gelo) o le sue piombature, siano rotti i sigilli di eventuali altre apparecchiature (saracinesche valvole di chiusura ecc.), si apportino innesti o modifiche in qualunque modo sulla tubazione o su apparecchiature installate prima del contatore stesso senza il consenso di ACDA;

b) lasci innestare prese d'acqua a favore di terzi sulle diramazioni interne allo stabile in cui l'erogazione viene concessa;

c) prelevi l'acqua senza consenso di ACDA sia da tubazioni pubbliche che da tubazioni private prima del contatore (allacci abusivi);

d) adoperi acqua in usi e modi dal contratto non consentiti, salvo il disposto dell'art. 32.

Il Cliente non potrà pertanto né vendere, né fornire acqua potabile ad altri per qualsiasi motivo, fatta eccezione per i proprietari di stabili verso i loro inquilini.

Tutte le utenze allacciate al sistema fognario e depurativo che non risultassero a ruolo per omessa denuncia da parte dell'utilizzatore, saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà la maggiorazione del 50% dei contributi di allacciamento.

Per il pagamento del pregresso non fatturato, ACDA e il Cliente potranno stipulare un accordo bonario a sanatoria, in mancanza del quale, ACDA potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o interrompere l'erogazione.

## **PARTE II - NORME TECNICHE**

#### **ART. 24 - Individuazione del punto di erogazione e limite di proprietà degli impianti**

##### **Loro manutenzione**

La somministrazione di acqua potabile è effettuata nei limiti di disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e delle condizioni tecniche degli impianti.

L'allacciamento è la parte di impianto di ACDA compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna, costituito da materiali (tubature, giunti, raccordi ed apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio.

Il limite di pertinenza degli impianti privati è stabilito:

a -dalla flangia/raccordo in uscita del botolino di presa (saracinesca di chiusura generale) se posto su suolo pubblico, a valle del quale ha inizio la derivazione del Cliente;

b -nel caso non esista il botolino di presa ed il contatore sia installato su suolo pubblico o posto sul confine pubblico privato (nicchia sulla recinzione), dalla flangia/raccordo di uscita dal contatore, a valle del quale ha inizio la derivazione del Cliente. Dove fosse necessario eseguire modifiche su manufatti privati (muri di recinzione, muri perimetrali del fabbricato, nicchie, pozzetti, ecc.) per eventuali interventi di riparazione della tubazione di allacciamento (prima del contatore), tali lavori resteranno di competenza del Cliente;

c -per tutti gli altri casi, il limite di proprietà è stabilito a partire dallo stacco della derivazione privata dalla rete distributrice pubblica;

d -i tratti di tubazione a servizio esclusivo di un insieme di utenze (gruppo di case, cascine, condomini, ecc.) posti in proprietà privata o pubblica (strade private, aree private, ecc.), con o senza saracinesca di presa generale e/o contatore, sono considerati di proprietà privata per cui tutte le manutenzioni sono a carico degli utenti collegati alla condotta stessa.

ACDA consente a tutti gli utenti/clienti di adeguare gli impianti alle nuove regole pagando un diritto fisso previsto nella **TABELLA "G"**.

La manutenzione degli impianti privati è a totale carico dei rispettivi proprietari.

In caso di perdite da tubazioni di competenza privata ubicata in suolo pubblico ACDA provvederà a diffidare il Cliente ad eseguire la riparazione assegnando un congruo termine. Trascorso tale termine ACDA eseguirà la riparazione addebitandone il costo al Cliente.

Qualora la perdita fosse localizzata in proprietà privata ACDA provvederà a diffidare il Cliente ad eseguire la riparazione assegnando un congruo termine. Trascorso tale termine ACDA provvederà allo spostamento del contatore su suolo pubblico come previsto dall'art. 29 c. 8. per le utenze a forfait provvederà alla riparazione addebitandone i costi.

L'onere di mantenere il botolino di presa in perfetto stato (visibile, accessibile, a raso strada ed integro in tutte le sue parti) è a carico dell'utenza, la quale risponde di eventuali danneggiamenti causati a terzi ed è tenuta al suo ripristino eventuale.

In caso di cattiva manutenzione, perdite d'acqua o botolino coperto, ACDA potrà sostituirsi al Cliente nella manutenzione con addebito delle spese sostenute, secondo quanto contemplato nella **TABELLA "E"**.

#### **ART. 25 - Esecuzione dell'allacciamento - Modalità ed oneri**

Le opere idrauliche e relative provviste occorrenti per eventuali nuove derivazioni private, manutenzione e/o ristrutturazione delle vecchie, siano esse su suolo pubblico o non, e la costruzione degli impianti fino al botolino di presa e/o sino al contatore, sono eseguiti esclusivamente da ACDA.

ACDA, su formale richiesta del Cliente, potrà provvedere direttamente all'esecuzione degli scavi, e dei ripristini stradali ordinati dall'Ente proprietario della strada: gli oneri relativi, desunti dalla **TABELLA "C"**, sono stabiliti in fase di sopralluogo e comunicati al Cliente che dovrà provvedere al pagamento prima dell'inizio lavori.

In particolare ogni allacciamento dovrà essere munito, oltre al contatore (fornito da ACDA), di una saracinesca di intercettazione, una valvola di non ritorno e di un giunto dielettrico (da prevedersi esclusivamente nel caso di allacciamenti costruiti con tubi in materiale metallico), da porsi immediatamente a valle del contatore.

Per le utenze antincendio è obbligatorio, oltre al contatore (fornito da ACDA), l'installazione di una valvola disconnettrice posizionata immediatamente a valle dello stesso, con diametro pari alla presa concessa (max DN 50).

Nel tratto compreso tra il botolino di presa ovvero dalla derivazione della condotta principale e il contatore, la tubazione sarà diretta, non dovrà avere alcuno stacco laterale né si potranno installare valvole o apparecchiature in genere, fatto salvo per la saracinesca "Antifrode" fornita ed installata da ACDA.

Dove non esiste il botolino di presa, ACDA si riserva di installare una saracinesca "Antifrode" di chiusura prima del contatore, bloccata in posizione di apertura.

Tutte queste apparecchiature idrauliche devono essere rese facilmente sostituibili mediante idonei giunti di raccordo.

Il diametro minimo interno ammesso per la tubazione di collegamento, dal botolino di presa al contatore, è fissato in pollici 1" (DN 25) ed il tracciato planimetrico della tubazione stessa dovrà essere, per quanto possibile, rettilineo.

Ai fini della normalizzazione degli impianti si fa esplicito richiamo agli schemi tecnici allegati.

Prima dell'erogazione dell'acqua, il nuovo allacciamento dovrà essere sottoposto a collaudo e disinfezione: nel caso di costruzione diretta da parte di ACDA tali operazioni verranno effettuate dall'Azienda, diversamente tale compito sarà di competenza del Cliente.

In difetto ACDA potrà munire il botolino di presa di sigillo di chiusura. La rottura non autorizzata del sigillo comporterà l'addebito al Cliente della penale prevista nella **TABELLA "G"**.

L'avvio della fornitura dell'acqua potabile è subordinata alla completa e corretta esecuzione dei lavori.

#### **ART. 26 - Consegna delle opere ad ACDA- Utilizzo condotte private**

Dietro espressa richiesta di ACDA e senza ulteriori formalità, tutte le opere a monte del botolino di presa o saracinesca "Antifrode", eseguite dal Cliente (collegamento derivazione privata), passano di proprietà dell'Azienda che da quel momento se ne assume la completa manutenzione.

In caso di grave emergenza idrica (rottura condotte acquedotto, tubature gelate, ecc.) per consentire di erogare provvisoriamente l'acqua alle utenze interessate, ACDA ha facoltà di collegare altre utenze, in via provvisoria, a tubazioni private servite dallo stesso acquedotto. Ogni Cliente si impegna a garantire l'accesso ai tecnici ACDA per tali operazioni ed a consentire la stesa di tubazioni provvisorie sui propri terreni secondo il tracciato meno invasivo.

#### **ART. 27 - Prescrizioni e divieti**

È vietato al Concessionario collegare direttamente le diramazioni private con apparecchi e tubazioni industriali o civili contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o mista a sostanze estranee (impianti di riscaldamento a vaso chiuso con gruppo di carico automatico, lavatrici industriali, ecc.), senza interposizione di idonee valvole disconnettrici con diametro adeguato, prescritte da ACDA.

Il Cliente dovrà dare comunicazione dell'avvenuta installazione della valvola di disconnessione ad ACDA, la quale, previo sopralluogo, ne autorizzerà il collegamento e rilascerà opportuno nulla osta.

È vietato altresì collegare direttamente autoclavi, per il mantenimento in pressione della rete interna dell'utenza, senza l'interposizione di una vasca con rubinetto a galleggiante.

Per evitare eventuali inversioni di flusso, con ritorno nella rete acquedotto di acqua non controllata, è tassativamente vietato immettere direttamente nell'impianto privato, alimentato dall'acquedotto, acqua prelevata da pozzi, vasche, ecc., senza l'interposizione, immediatamente dopo il contatore, di una valvola disconnettrice con a valle una valvola di non ritorno.

Il Cliente titolare di una presa, a qualsiasi titolo, non può servirsi di essa, senza l'autorizzazione di ACDA, per altri stabili o altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

Con la sottoscrizione del contratto il Cliente si impegna a consentire ai tecnici di ACDA l'accesso per qualsiasi verifica delle condotte, delle apparecchiature idrauliche sopradescritte e del contatore.

In caso di rifiuto ACDA avrà facoltà di sospendere, in modo cautelativo, l'erogazione dell'acqua, senza che per tale provvedimento il Cliente cessi di essere vincolato dagli obblighi contrattuali.

#### **Art. 28 - Misurazione e Limiti nelle concessioni di utenza**

La misurazione dei volumi erogati al Cliente si effettua, di regola, mediante contatori rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 22 del 22.02.2007, recepente la Direttiva 2004/22/CE.

Nei Comuni dove non è ancora stata attivata una misurazione del volume erogato con contatori, la misura viene stimata con calcolo teorico mediante bocca tassata. A tali utenze rimane comunque l'obbligo dell'installazione delle apparecchiature di cui agli articoli 25 e 27.

L'utenza è individuata dalla via, dal numero civico oltreché dal nome del condominio, del proprietario, ecc.; potrà essere concesso un contatore per accesso, scala o numero civico. I fabbricati dotati di più scale di accesso, a richiesta, potranno fruire di un unico contatore generale. Più fabbricati dotati di un unico impianto di autoclave dovranno anch'essi fruire di un unico contatore.

Fermo quanto sopra disposto, qualora l'utenza serva più unità immobiliari, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera c), della L. 36/1994 (Legge Galli), la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura ed a spese del Cliente mediante posa in opera, a valle del contatore generale e raggruppati in unico vano, di appositi contatori per ciascuna unità immobiliare.

Essi debbono rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 22 del 22.02.2007, rimanendo comunque inteso che fanno parte degli impianti privati così come descritti dall'art. 24.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 47 del 04.03.1996, ACDA indica la singola unità immobiliare quale unità di riferimento per la ripartizione interna dei consumi.

Per le utenze che si siano adeguate alle prescrizioni dei precedenti due commi, su richiesta dell'utente/cliente e dietro corresponsione del contributo per rimborso spese da addebitarsi in bolletta nella misura prevista nella **TABELLA "D"**, ACDA provvede alla lettura dei contatori delle singole unità immobiliari ed all'invio al Cliente del riparto della spesa in proporzione ai rispettivi consumi. L'effettuazione di tale servizio è subordinata al perfetto funzionamento di tutti i contatori privati, essa sarà pertanto sospesa in qualunque caso di anomalia non immediatamente ovviata dal Cliente dopo segnalazione da parte di ACDA.

Nelle zone dove la pressione in rete, per motivi altimetrici, non sia sufficiente ad alimentare i piani alti degli edifici, ACDA è tenuta a darne informazione al Cliente il quale dovrà provvedere in proprio, mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 27.

Nelle località in cui la pressione massima superi i 50m di colonna d'acqua, il Cliente opportunamente informato, dovrà installare a valle del contatore un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione nell'impianto interno entro i normali valori sopportati dalle apparecchiature domestiche. ACDA, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in determinato Comune e/o zona previa comunicazione.

#### **ART. 29 - Ubicazione del contatore**

Il contatore verrà collocato nel luogo indicato dal Tecnico dell'Acquedotto all'atto del sopralluogo preventivo, sarà collegato all'impianto interno predisposto dal Cliente il quale dovrà poi mettere in atto tutte le cautele necessarie per garantirlo dal gelo e dalle manomissioni. Usualmente il contatore verrà alloggiato in contenitore fuori terra (costruito a carico del Cliente), posto sul filo recinzione con apertura dello sportello accessibile dall'esterno provvisto di chiave quadra unificata, debitamente interrato e con lo sportello ad una altezza minima di 30 cm dal piano di campagna.

Per i condomini, sarà possibile l'installazione in cassette con sportello chiuso a chiave quadra unificata con apertura nell'ingresso (vano scala). Nel caso di utenze riferite a condomini a più scale, i contatori, relativi alle varie scale, potranno essere siti in unico vano presso la scala più vicina al punto di presa.

Il contatore dovrà essere accessibile e leggibile. In particolare se ne prescrive la posa il più vicino possibile allo stacco dalla tubazione principale e comunque non oltre i 20m da esso, salvo eccezioni concedibili per più utenze con contatori accorpati in un unico sito, comunque a discrezione e nell'interesse di ACDA.

In casi eccezionali (impossibilità di installare il contenitore seminterrato, proprietà lontane dal punto di presa, ecc.), comunque sempre ad insindacabile discrezione di ACDA, può essere concessa l'installazione del contatore in botola interrata secondo prescrizioni tecniche standardizzate.

Nei Comuni montani, per le utenze attualmente a forfait, sarà possibile installare i contatori (con lettura esterna) anche all'interno del fabbricato.

La predisposizione idraulica per la posa di tali contatori è a totale cura del Cliente; dovrà essere realizzata nel punto individuato da ACDA e sulla base degli schemi aziendali forniti in fase di sopralluogo.

Il Cliente provvederà a posare un tubo passacavo (di tipo rigido o flessibile) con diametro minimo di almeno 25 mm con all'interno un cavo elettrico con dimensioni 2 x 1mm, che dal contatore arrivi, senza soluzione di continuità, sino al connettore di lettura posizionato sempre all'esterno della proprietà ad un'altezza minima dal terreno di almeno 1,30m.

ACDA provvederà ad installare e a collegare il contatore col connettore di lettura esterna, a fissare lo stesso connettore su parete/pilastro esterno su una base di intonaco liscio predisposta dal Cliente secondo gli schemi forniti da ACDA. Il costo è previsto nell'allegata **TABELLA "C"**, punti 4 e 17.

Gli impianti ad uno o più contatori, le derivazioni ed i contenitori dovranno essere costruiti in conformità agli schemi tecnici allegati al presente Regolamento.

Nel caso di più contatori, accorpati in unica nicchia, non potrà esserne autorizzato lo spostamento di alcuno di essi.

ACDA si riserva la facoltà di non concedere o sospendere l'erogazione dell'acqua alle utenze che non osservano le prescrizioni tecniche e/o non adeguano le proprie strutture nei tempi previsti dall'art. 38 del presente Regolamento.

L'accettazione da parte di ACDA delle strutture di alloggiamento dei contatori non esime il Cliente dalle sue responsabilità in merito alla conservazione del contatore stesso.

ACDA si riserva la facoltà di spostare su suolo pubblico o comunque il più vicino possibile al punto di presa il contatore nei seguenti casi:

- quando lo stesso sia installato in una proprietà privata e non raggiungibile dagli Operatori aziendali;
- quando lo stesso sia installato in contrasto alle normative dettate dal presente Regolamento (inaccessibile alle letture, verifiche, sostituzioni, ecc..);
- nel caso di cui all'art. 24 comma 6;
- in caso di rifacimento delle reti di distribuzione.

Lo spostamento comporterà l'addebito all'utente dell'importo previsto dalla **TABELLA "G"** oltre il ripristino della pavimentazione stradale.

Tale facoltà sarà esercitata previa comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata a/r, delle motivazioni per cui l'Azienda intende procedere allo spostamento.

### **ART. 30 - Collaudo contatore - Sostituzione - Rottura sigilli**

Il Cliente può richiedere in qualunque momento e per motivate esigenze, il collaudo tecnico del contatore facendone richiesta all'Azienda. Se a seguito del collaudo si riscontra un errore nelle registrazioni del misuratore contenuto entro i limiti del  $\pm 5\%$ , le spese di verifica ed intervento sono addebitate al Cliente. Nel caso invece venga accertata una registrazione superiore al  $+5\%$ , l'Azienda procederà alla rettifica d'ufficio in diminuzione sull'ultima fatturazione, provvedendo alla sostituzione del contatore senza alcun addebito all'utenza.

Sarà parimenti sostituito d'ufficio e senza addebito quel contatore che a parere di ACDA non dia più le necessarie garanzie tecnico/funzionali di corretta registrazione.

Il contatore è posto in opera con appositi sigilli la cui rottura e/o manomissione comporta l'addebito al Cliente di una penale prevista nella **TABELLA "G"**.

### **ART. 31 - Limitazione nella concessione delle prese**

Ogni utenza di norma avrà la propria presa; per esigenze particolari e ove ricorra l'interesse di ACDA, si potrà concedere un'unica presa per più utenze; il costo dell'allacciamento è previsto nella **TABELLA "C"**.

### **ART. 32 - Erogazioni a bocca libera – Utenze temporanee a forfait**

Possono essere concesse erogazioni a deflusso libero senza misurazione del consumo per le utenze temporanee a forfait (circhi, Luna Park, ecc.). Lo stesso tipo di allacciamento potrà concedersi ad Imprese od a privati per l'attuazione di lavori di brevissima durata (massimo 10 gg.) per demolizioni.

Qualora il richiedente abbia necessità di utilizzare l'acqua per lavori edili di breve durata (ristrutturazioni di edifici già dotati del servizio di acqua potabile), sarà possibile autorizzare detto utilizzo, con prelievo da contatore esistente, per una durata massima di dodici mesi.

Gli oneri dovuti, dalle utenze previste in questo articolo, sono regolati nella **TABELLA "B"**.

### **ART. 33 - Modalità esecutive impianti antincendio - Oneri**

Gli allacciamenti per impianti antincendio, se compatibili con la rete di distribuzione a cui si devono collegare, vengono concessi ed eseguiti da ACDA e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

La rete antincendio dovrà essere indipendente da quella di distribuzione dell'acqua per usi igienici e sarà provvista di un contatore di diametro non superiore a 50 mm, fornito da ACDA, a valle del contatore dovrà essere installata, a cura e spese del Cliente, una valvola disconnettrice di diametro adeguato alla potenzialità dell'impianto antincendio, come indicato negli Schemi Tecnici allegati.

Tali apparecchiature idrauliche verranno collocate in apposita botola la cui ubicazione dovrà essere concordata ed autorizzata dai tecnici di ACDA in sede di sopralluogo ed eseguita a cura del Cliente.

Gli oneri dovuti, dalle utenze previste in questo articolo, sono regolati nella **TABELLA "C"**.

### **ART. 34 - Impianto antincendio - Prelievo d'acqua - Canone - Penale**

Il Cliente è autorizzato all'utilizzo dell'impianto solamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni di spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio il Cliente deve darne comunicazione ad ACDA entro 24 ore.

Ogni altro prelievo sarà considerato abusivo e sarà perseguibile con l'applicazione delle sanzioni previste nella **TABELLA "G"**, quando non comporti ulteriori procedure di carattere penale. In caso di incendio, previo avviso entro le 24 ore dal fatto, nulla dovrà essere corrisposto per il consumo dell'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio, si provvederà durante il sopralluogo di verifica all'azzeramento del consumo totalizzato dal contatore.

ACDA periodicamente, provvederà alla lettura dei contatori; il consumo per eventuali prove periodiche di collaudo sarà addebitato sulla base della tariffa prevista per tale utenza.

Per consumi non autorizzati superiori ai 30 m<sup>3</sup>/annui, oltre all'addebito del consumo, è prevista l'applicazione di una penale prevista nella **TABELLA "G"**.

ACDA non assume responsabilità circa l'efficacia dell'uso delle bocche antincendio e sul valore della pressione di rete.

### **ART. 35 - Utenze a bocca tarata - Lenti idrometriche**

Le lenti idrometriche (dischi forati per la limitazione della presa di utenza) sono concedibili esclusivamente ad Enti Pubblici per uso pubblico a getto continuo (orinatori, fontane pubbliche, ecc.).

La lente, fornita da ACDA, dovrà essere installata all'interno della saracinesca di arresto della presa. L'addebito del relativo canone sarà fatturato secondo le tariffe vigenti nel Comune di appartenenza.

Sono altresì concedibili utenze a lente-forfait per gli utenti dei Comuni in cui non sia attivo un sistema di misurazione a contatore. L'addebito del relativo canone sarà fatturato secondo le tariffe vigenti nel Comune di appartenenza.

Non è consentito il collegamento di nuovi utilizzi e/o fabbricati alle prese esistenti con sistema di somministrazione a bocca tarata senza il benestare di ACDA.

### **ART. 36 - Interferenze con le tubazioni di acquedotto**

Nel caso in cui si intenda procedere a modifiche del suolo su terreni in cui sono presenti condotte dell'Azienda, si dovrà interessare ACDA per verificare le possibilità e modalità di spostamento, privilegiando tracciati al di fuori delle aree private, intendendosi a carico del richiedente ogni onere inerente.

Qualora vengano costruite opere stabili o non (gazebo, chioschi, ponteggi, pedane, ecc.), su suolo pubblico o privato ove siano presenti tubazioni dell'acquedotto e/o chiusini di accesso alle camere di manovra, il proprietario della struttura è tenuto, in caso manutenzione, a lasciare libera l'area di intervento per permettere l'accesso alla tubazione idrica. In caso di inadempienza, ACDA provvederà alla sua rimozione addebitando al proprietario della struttura gli oneri sostenuti oltre all'eventuale danno per disservizio causato all'utenza.

### **ART. 37 - Interruzione del servizio - Regolazione dell'erogazione**

L'acqua sarà distribuita con continuità (art. 8 DPCM 47 del 04.03.1996). ACDA si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire od aumentare la pressione nelle condutture della rete distributiva, anche senza preavviso al Cliente e senza che esso possa avanzare richieste di indennizzi di sorta.

L'Azienda non ha responsabilità e non è tenuta al rimborso dei danni conseguenti a:

- a) interruzione della prestazione senza preavviso nei casi di pericolo;
- b) interruzione della prestazione senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista conseguente a cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- c) interruzione programmata della prestazione con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative dell'Azienda; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, quali ad es. quotidiani, volantini, comunicazioni, dirette, ecc.;
- d) sospensione della fornitura, successivamente all'invio di lettera di diffida, nei seguenti casi:
  - 1) mancato pagamento della bolletta previa notifica come previsto all'art. 22;
  - 2) l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione dell'Azienda ed il Cliente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
  - 3) venga impedito l'accesso al personale dell'Azienda per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
  - 4) vengano impedito modifiche agli impianti aziendali o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte dell'Azienda;
  - 5) si verifichino perdite di acqua o guasti agli impianti interni;
  - 6) in ogni caso in cui gli organismi riconosciuti dalla legge alla verifica sugli impianti, quali ad esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc. dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
  - 7) vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti;
  - 8) al Cliente intestatario subentri un altro Cliente che non intenda intestarsi il contratto;
  - 9) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

ACDA non assume alcuna responsabilità in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio circa l'efficacia del sistema antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

### **ART.38 - Aggiornamento impianti preesistenti all'approvazione presente Regolamento**

Entro due anni dalla data di applicazione del presente Regolamento, tutti gli allacciamenti privati antincendio dovranno essere adeguati a norma dell'art. 33.

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente Regolamento, tutti gli impianti privati dovranno essere adeguati in base alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 25 (valvole di ritegno, giunto dielettrico) ed entro cinque anni anche a quelli di cui all'art. 29.

In difetto le opere di adeguamento prescritte dal presente articolo potranno essere eseguite da ACDA dietro addebito al Cliente del relativo onere di cui all'allegata **TABELLA "E"**.

### **ART. 39 - Entrata in vigore del Regolamento - Riferimento alle norme di Legge**

Il presente Regolamento ed i relativi allegati entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ACDA, annullando e sostituendo tutte le norme precedentemente in vigore.

Per tutto quanto non specificamente normato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge.

#### **ART. 40 - Aggiornamenti – Modifiche - Integrazioni**

Si ribadisce la facoltà di ACDA di aggiornare, modificare e integrare con formali provvedimenti amministrativi il presente Regolamento e le annesse tabelle, rendendole obbligatorie anche per i contratti in corso.

Rev.6 del 22.03.2010

#### **TABELLE**

- A** Spese d'istruttoria
- B** Liquidazioni addebiti a forfait per utenze temporanee
- C** Liquidazione addebiti una-tantum per la costruzione delle prese
- D** Prestazioni tecniche richieste dai privati
- E** Tariffe per prestazioni in economia richieste dai privati
- F** Indennizzi per danneggiamenti alle condotte idriche
- G** Addebiti vari
- H** Importi diversi
- I** Calibratura foro di allacciamento per utenze senza contatore

**TABELLA A – Spese d'istruttoria (art. 3, 6, 10)**

<b>Spese di istruttoria con sopralluogo per nuovi contratti per qualsiasi tipo di utenza</b>		<b>Importo</b>
<b>1</b>	Per utenza	€ 62,00
<b>Spese di istruttoria senza sopralluogo per modifiche contrattuali, volture, ecc.</b>		
<b>2</b>	Pratica eseguita allo sportello	€ 5,00
<b>3</b>	Pratica eseguita per posta	€ 10,00

**TABELLA B – Liquidazioni addebiti a forfait per utenze temporanee  
(art. 2, 6, 32)**

<b>10 giorni</b>			<b>Importo</b>
<b>1</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 13</b>	€ 25,00
<b>2</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 20</b>	€ 50,00
<b>3</b>	Per diametro di presa:	<b>presa antincendio</b>	€ 100,00
<b>1 mese</b>			
<b>4</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 13</b>	€ 60,00
<b>5</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 20</b>	€ 80,00
<b>2 mesi</b>			
<b>6</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 13</b>	€ 90,00
<b>7</b>	Per diametro di presa:	<b>DN 20</b>	€ 130,00

**TABELLA C – Liquidazione addebiti una tantum per la costruzione delle prese  
Contributi allacciamento per ogni tipo di utenza**

<b>Allacciamento eseguito da ACDA (art. 6, 25,33)</b>		<b>Diametro</b>	<b>Importo</b>
1	<b>Allacciamento e posa contatore in nicchia:</b> costruzione allacciamento fino a 4m dalla condotta principale compresi scavo, la fornitura del tubo; con contatore in nicchia predisposta dal Cliente, a corpo	da 13/20	€ 570,00
		da 30/50	€ 650,00
2	<b>Allacciamento contatore in botola:</b> costruzione allacciamento e fornitura tubo fino a 4m dalla condotta principale, compresi scavo, fornitura pozzetto e chiusino standardizzato ACDA, a corpo	da 13/20	€ 630,00
		da 30/50	€ 710,00
3	<b>Allacciamento contatore in botola (antincendio):</b> costruzione allacciamento fino a 4 m. dalla condotta principale, compreso lo scavo, la fornitura del tubo, sino alla saracinesca di derivazione, a corpo	da 50	€ 650,00
4	<b>Contatore posizionato in botola (oltre a quanto previsto dal punto 2):</b> con predisposizione, eseguita dal cliente, del collegamento elettrico tra contatore e borchia <b>Da non applicare per l'utenza Provvisoria e Antincendio:</b> a corpo		€ 240,00
5	<b>Per tutti i tipi di allacciamento: a), b1), b2)</b> per lunghezze comprese tra 4m e 10 m.		€ 35,00/m
6	<b>Per tutti i tipi di allacciamento: a), b1), b2)</b> per lunghezze superiori a 10 m.		€ 25,00/m
7	Ripristino asfalto: a corpo	Fino a m <sup>2</sup> 10	€ 362,00
8	Ripristino asfalto: a corpo	Fino a m <sup>2</sup> 20	€ 465,00
9	Ripristino asfalto: a corpo	Fino a m <sup>2</sup> 30	€ 517,00
10	Ripristino porfido	al/m <sup>2</sup>	€ 64,00
11	Ripristino autobloccanti	al/m <sup>2</sup>	€ 31,00
12	Ripristino lastre in pietra	al/m <sup>2</sup>	€ 24,00
13	Ripristino in acciottolato	al/m <sup>2</sup>	€ 57,00
<b>Allacciamento con lavori di scavo eseguiti dal Cliente (art. 6, 28, 31)</b>		<b>Diametri</b>	<b>Importo</b>
14	<b>Allacciamento contatore in nicchia:</b> costruzione allacciamento e fornitura tubo fino a 4m dalla condotta principale, con contatore in nicchia predisposta dal Cliente escluso lo scavo ed il ripristino, a corpo	da 13/20	€ 210,00
		da 30/50	€ 290,00
15	<b>Allacciamento contatore in botola:</b> costruzione allacciamento e fornitura tubo fino a 4m dalla condotta principale, compresi fornitura pozzetto e chiusino standardizzato ACDA, a corpo	da 13/40	€ 270,00
16	<b>Contatore posizionato in botola (Antincendio):</b> costruzione allacciamento fino a 4m dalla condotta principale, compresa la fornitura del tubo, sino alla saracinesca di derivazione, a corpo	da 50	€ 350,00
17	<b>Contatore posizionato in botola (oltre a quanto previsto dal punto 15):</b> con predisposizione, eseguita dal cliente, del collegamento elettrico tra contatore e borchia <b>Da non applicare per l'utenza Provvisoria e Antincendio:</b> a corpo		€ 240,00
18	<b>Per tutti i tipi di allacciamento: a), b1), b2)</b> per lunghezze superiori a 4m (fornitura e posa tubazione)		€ 5,70/m

<b>UtENZE con approvvigionamento idrico privato: pozzi, sorgenti, ecc. – privati (solo reflue)</b>		<b>Diametro</b>	<b>Importo</b>
19	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 13	€ 120,00
20	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 20	€ 130,00
21	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 25	€ 150,00
22	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 30	€ 170,00
23	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 40	€ 230,00
24	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 50	€ 520,00
25	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN 80	€ 750,00
26	Installazione contatore su approvvigionamento idrico privato: a corpo	DN100	€ 900,00

**TABELLA D - Prestazioni tecniche richieste dai privati**

<b>Addebiti forfetari per prestazioni di limitata entità</b>		<b>Diametro</b>	<b>Importo</b>
1	Chiusura stagionale dell'acqua, rimozione e reinserimento del contatore su formale richiesta del Cliente		€ 80,00
2	Sostituzione contatore rotto per cause imputabili alla "negligenza" del Cliente (gelo, rotture, ecc.)	DN 13	€ 90,00
3	" " " "	DN 20	€ 100,00
4	" " " "	DN 25	€ 150,00
5	" " " "	DN 30	€ 170,00
6	" " " "	DN 40	€ 230,00
7	" " " "	DN 50	€ 520,00
8	" " " "	DN 80	€ 750,00
9	" " " "	DN 100	€ 900,00
10	Collaudo del contatore riscontrato funzionante		€ 150,00
11	Piombatura o ripiombatura contatori o simili		€ 50,00
12	Chiusura acqua dall'acquedotto per lavori su impianto privato		€ 50,00
13	Sopralluoghi richiesti dal Cliente		€ 50,00
14	Interventi straordinari di limitata entità (verifica perdite, spostamento e posa contatori ecc.), esclusi gli adeguamenti al Regolamento		€ 70,00
15	Lavoro concordato in precedenza con il Cliente e non eseguibile per problemi del Cliente (nuovo allacciamento, modifiche, ecc.)		€ 150,00
16	Installazione contatore, interno al fabbricato o in botola, con lettura esterna esclusivamente per utenze esistenti a forfait (con predisposizione, eseguita dal Cliente, del collegamento elettrico tra contatore e borchia)		€ 240,00

**TABELLA E - Tariffe per prestazioni in economia richieste dai privati (art. 19, 23, 24,37)  
Per migliorie riparazioni su rotture provocate, ecc.**

<b>MATERIALI:</b>		<b>Addebito</b>
Materiale edile e leganti in genere, materiali metallici, carpenterie e simili, rubinetteria, apparecchiature idrauliche in genere, ecc.:		Come da elenco prezzi ACDA
1		20x20 € 10,00
2	Fornitura elemento in cemento: per elemento	40x40 € 12,00
3		60x60 € 21,00
4	Fornitura chiusini con apertura a libro Classe C250: Cadauno	30x30 € 26,00
5		50x50 € 45,00
6		70x70 € 78,00
7	Fornitura chiusini a falda: Cadauno	DN 250 € 74,00

**TABELLA E - Tariffe per prestazioni in economia richieste dai privati (art. 19, 23, 24,37)  
Per migliorie riparazioni su rotture provocate, ecc.**

<b>8</b>	Fornitura chiusini rotondi Classe D400: Cadauno	DN 600	€ 88,00
<b>MEZZI D'OPERA</b>			<b>Importo</b>
<b>9</b>	Furgone attrezzato		€/ora 44,00
<b>10</b>	Autocarro leggero		€/ora 44,00
<b>11</b>	Martello demolitore		€/ora 13,00
<b>12</b>	Motopompa vari tipi		€/ora 13,00
<b>13</b>	Escavatore mini		€/ora 37,00
<b>14</b>	Escavatore terna		€/ora 50,00
<b>15</b>	Autocarro pesante >10T		€/ora 50,00
<b>16</b>	Rullo compressore vibrante		€/ora 37,00
<b>PRESTAZIONI</b>			<b>Importo</b>
<b>17</b>	Assistente Tecnico		€/ora 26,00
<b>18</b>	Capo squadra		€/ora 26,00
<b>19</b>	Operaio specializzato		€/ora 26,00
<b>20</b>	Operaio qualificato		€/ora 25,00
<b>21</b>	Operaio comune		€/ora 24,00

**TABELLA F - Indennizzi per danneggiamenti alle condotte idriche (art. 23)**

Sono comprese le spese da sostenersi per la riparazione (materiale e manodopera), esclusi gli scavi.  
Sarà calcolato a parte il mancato introito per la conseguente interruzione dell'erogazione dell'acqua, in funzione della ampiezza della zona interessata e dei tempi di ripristino.

	<b>Diametri di riferimento</b>	<b>Importo</b>
<b>1</b>	Da 13 a 25 mm	da € 180,00
		a € 285,00
<b>2</b>	Da 30 a 40 mm	da € 233,00
		a € 490,00
<b>3</b>	Da 50 a 80 mm	da € 465,00
		a € 775,00
<b>4</b>	Da 81 a 100 mm	da € 517,00
		a € 1.033,00
<b>5</b>	Da 101 a 200 mm	da € 1.033,00
		a € 2.066,00
<b>6</b>	Da 201 a 300 mm	da € 2.066,00
		a € 5.165,00
<b>7</b>	Oltre 301 mm	da € 4.650,00
		a € 8.264,00

**TABELLA G – Addebiti vari**

	<b>Addebiti vari</b>	<b>Importo</b>
<b>1</b>	Importi per manomissione alle piombature: 1ª volta	€ 150,00
<b>2</b>	Importi per manomissione alle piombature: 2ª volta	€ 200,00
<b>3</b>	Importi per manomissione alle piombature: dalla 3ª volta	€ 300,00
<b>4</b>	Allacciamenti abusivi per ogni tipo di concessione	€ 520,00
<b>5</b>	Chiusura acqua per morosità	€ 80,00
<b>6</b>	Penale per prelievo d'acqua non autorizzato da prese antincendio: oltre <b>30 m³/anno</b>	€ 500,00
<b>7</b>	Importo per adeguamento delle utenze civili alle nuove normative (nuovo allacciamento eseguito da ACDA sino al contatore, compreso lo scavo), fino a 4m. dallo stacco, escluso il ripristino	€ 400,00

**TABELLA H - Importi diversi**

	<b>Cauzione (una tantum)</b>		<b>Importo</b>
<b>1</b>	Utenza Domestica o Mista: unità immobiliari: abitazioni e attività inserite nelle stesse, utenze con "solo-fognatura"	cadauna	€ 25,00
<b>2</b>	Unità immobiliari delle Utenze Attività, Utenze Zootecniche, Utenze Provvisorie, Utenze Antincendio	cadauna	€ 100,00
<b>3</b>	Utenze Servizi e Aree Verdi	cadauna	€ 100,00

**TABELLA I – Calibratura foro di allacciamento per utenze senza contatore**

<b>n. unità (1unità = 1alloggio o equivalente)</b>	<b>foro di presa in mm per pressioni inferiori a 3 mm</b>	<b>foro di presa in mm per pressioni superiori a 3 mm</b>
1	4,5	3,5
2	5,5	4,5
3	6	5,5
4	8	6
oltre 4	valutazione del foro di presa caso per caso	

<b>Tabella dei costi per l'assicurazione delle perdite occulte (art. 16) per tutte le tipologie di utenza</b>			<b>Importo annuo</b>
1	Per diametro contatore	fino a 20 mm	€ 5,00
2	Per diametro contatore	da 21 a 30 mm	€ 10,00
3	Per diametro contatore	da 31 a 40 mm	€ 20,00
4	Per diametro contatore	da 41 a 50 mm	€ 30,00
5	Per diametro contatore	oltre 51 mm	€ 40,00